



# COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 11

DEL 27/07/2015

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto:** TASI ANNO 2015 - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE.

L'annoduemilaquindici, addì **ventisette** del mese di **luglio** alle ore 19.30 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	<b>Belan Annunzio</b>	Sindaco	X	
2	<b>Visentin Olives</b>	Consigliere	X	
3	<b>Bacco Sergio</b>	Consigliere	X	
4	<b>Bartella Daniela Romilda</b>	Consigliere	X	
5	<b>Frison Nicolas</b>	Consigliere	X	
6	<b>Meneghin Silvia</b>	Consigliere	X	
7	<b>Previali Alberto</b>	Consigliere		X
8	<b>Rizzonato Valentina</b>	Consigliere	X	
9	<b>Ruzzon Maurizio</b>	Consigliere	X	
10	<b>Ferrara Maddalena</b>	Consigliere	X	
11	<b>Vessio Francesco</b>	Consigliere	X	
			10	1

Assiste alla seduta il Dott. Chirico Giuseppa Segretario del Comune.

Il Sig. Belan Annunzio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri: Bartella Daniela Romilda, Rizzonato Valentina, Ferrara Maddalena

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta n. 15/2015;

**ESPRIME**

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica stessa.

Data, 13/07/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

f.to Eugenia Moscardi

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta:

- Certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
  - o **Favorevole**
  - o Contrario per i seguenti motivi:  
\_\_\_\_\_
- Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile

Data, 13/07/2015

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

f.to Rag. Maria Romano

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 01/07/2015 ad oggetto: *“Proposta al Consiglio Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione della TASI per l'anno 2015”*;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 08/05/2015 con la quale è stato approvato *“lo schema di bilancio di previsione 2015 triennio 2015/2017 con funzione autorizzatoria – Relazione previsionale e programmatica 2015/2017- Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D. Lgs n.118/2011 con funzione conoscitiva”*

**Premesso** che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 27/12/2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Richiamato** il Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 8 del 19/05/2015 che stabilisce:

*“ Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. LGSVO 446/1997, può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.*

*Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.*

**Rilevato** che il presupposto d'imposta della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

**Rilevato** inoltre che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imu di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011;

**Considerato** che la legge n. 147/2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 – bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
- all'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'2014, l'aliquota massima non poteva eccedere il 2,5 per mille;

**Considerato** inoltre sulla base dell'art. 1 comma 679 della legge n. 190/2014, legge di stabilità per l'anno 2015, anche per lo stesso anno 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e, in ogni caso la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI non può superare i limiti massimi prefissati per l'IMU secondo i criteri di cui al comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013;

**Visto** il Decreto Legge n. 16 del 06/03/2014 art. 1 comma 1, lettera a) come convertito dalla Legge n. 68/2014 il cui comma 677 stabilisce che *“Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato Decreto Legge n. 201 del 2011”*;

**Rilevato** che la nozione di abitazione principale è la stessa dell'Imu come prevista dall'art. 12, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla legge n. 214/2011 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 707 della legge n. 147/2013;

**Richiamato** l'art. 3 del Regolamento Comunale per la disciplina della IUC, componente IMU, che assimila all'abitazione principale: l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesa non risulti locata;

**Richiamato** l'art. 13 comma 2 del DL n.201/2011 come modificato dal DL n. 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 19/05/2014 ad oggetto determinazione delle aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014;

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n.73 assunta in pari data, con cui la Giunta ha proposto al Consiglio Comunale l'applicazione delle aliquote e delle detrazioni IMU già in vigore per l'anno 2014:

- **aliquota ordinaria 8,6 per mille applicabile a tutti gli immobili** non rientranti tra le tipologie sottoelencate;
- **aliquota 5 per mille** e detrazione ordinaria di € 200,00 per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7;
- **aliquota 9,6 per mille** per le aree fabbricabili (comprese le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2):
- **aliquota 8,6 per mille** per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 e nello specifico:
  - **aliquota 7,6 per mille** il cui gettito è di competenza dello Stato
  - **aliquota 1 per mille** il cui gettito è di competenza del Comune;

**Richiamati** i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che stabiliscono che con deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune, deve indicare in modo analitico i costi dei

servizi indivisibili alla cui copertura la Tasi concorre. Le aliquote devono essere determinate in conformità con i predetti servizi e costi;

**Vista** la nota del responsabile dell'ufficio finanziario, che individua e quantifica i costi dei seguenti servizi indivisibili, la cui applicazione della Tasi concorre alla copertura parziale del 19,68%

Servizio	Descrizione Analitica	Costi 2015
Illuminazione pubblica e servizi connessi	Energia elettrica – manutenzione impianti	163.924,63
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde	Mantenimento parchi giardini, manutenzione del verde pubblico	32.000,00
Polizia Municipale	Polizia Municipale	207.869,35
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	Manutenzione strade viabilità	132.452,74
Servizi di protezione civile	Servizi di protezione civile	13.286,23
Assistenza beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	Servizi socio assistenziali	382.053,83
Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo	Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – segreteria generale – gestione economica finanziaria – gestione delle entrate tributarie – gestione dei beni demaniali e patrimoniali – ufficio tecnico – anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico – altri servizi generali	1.431.438,80
	<b>Totale</b>	<b>2.363.025,58</b>

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare la copertura parziale dei costi dei servizi e la salvaguardia degli equilibri di bilancio e di confermare le aliquote Tasi già in vigore per l'anno 2014 approvate con deliberazione consigliere n. 10 del 19/05/2015:

- **aliquota del 2,5 per mille** da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le categorie A1-A8-A9, e relative pertinenze ivi comprese le unità immobiliari ad esse assimilate ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione CC n. 8 del 19/05/2014. Non si applicano detrazioni.
- **aliquota del 2,5 per mille** da applicarsi, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 modificato dal D.L. n. 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 che stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare stessa la Tasi è applicata in misura ridotta di 2/3. Non si applicano detrazioni
- **aliquota del 2,5 per mille da applicarsi, senza detrazioni:**
  - alle unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - alla casa assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richiesta le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesa non risulti locata;
- **aliquota del 2,5 per mille** da applicarsi ai "fabbricati merce" costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota del 1 per mille** da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011
- **aliquota ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali**, ai sensi del citato comma 676 delle Legge 147/2013 da applicarsi a:
  - tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze
  - le aree edificabili
  - le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze
  - gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno in data 24 dicembre 2014, pubblicato in G.U.R.I. n. 301 del 30/12/2014 che differiva al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli Enti Locali ulteriormente differito al 31 maggio 2015;

**Vista** l'ulteriore proroga del Ministero dell'interno che stabilisce la scadenza al 31 luglio 2015;

**Acquisito** il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2010;

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria;

**Visto** l'art. 42 del D. Lgs 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti:

Presenti: 10

Voti favorevoli: 6

Contrari 3 (Ferrara, Ruzzon, Bacco)

Astenuti 1 (Vessio)

#### **DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di determinare le aliquote per l'applicazione della componente TASI della IUC, confermando quelle già in vigore per l'anno 2014:
  - **aliquota del 2,5 per mille** da applicarsi alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, escluse le categorie A1-A8-A9, e relative pertinenze ivi comprese le unità immobiliari ad esse assimilate ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina dell'IMU, approvato con deliberazione CC n. 8 del 19/05/2014. Non si applicano detrazioni.
  - **aliquota del 2,5 per mille** da applicarsi, ai sensi dell'art. 13 comma 2, del D.L. n. 201/2011 modificato dal D.L. n. 47/2014 convertito dalla legge n. 80/2014 che stabilisce che dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare stessa la Tasi è applicata in misura ridotta di 2/3. Non si applicano detrazioni

- **aliquota del 2,5 per mille da applicarsi, senza detrazioni:**
    - alle unità immobiliari appartenenti alla cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
    - alla casa assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    - all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richiesta le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
    - all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stesa non risulti locata;
  - **aliquota del 2,5 per mille** da applicarsi ai "fabbricati merce" costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - **aliquota del 1 per mille** da applicarsi ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011
  - **aliquota ridotta nella misura di 0 (zero) punti percentuali**, ai sensi del citato comma 676 delle Legge 147/2013 da applicarsi a:
    - tutti gli altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze
    - le aree edificabili
    - le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1- A/8 e A/9 nonché le relative pertinenze
    - gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria D
- 3) di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto propedeutico al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015;
  - 4) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;
  - 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione e con il seguente risultato proclamato:

Con voti:

Presenti: 10

Voti favorevoli: 6

Contrari 3 (Ferrara, Ruzzon, Bacco)

Astenuti 1 (Vessio)

#### **DELIBERA**

Di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

**Fto Belan Annunzio**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Fto Dott. Chirico Giuseppa**

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Lì, 31.07.2015

IL MESSO COMUNALE  
f.to Oscar Boscaro

---

**Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.**

Lì, .....

IL FUNZIONARIO

---

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . \_\_\_\_\_

- ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Fto Dott. Chirico Giuseppa**